



Comune di Civitavecchia

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Servizio Segreteria Generale

Ufficio Segreteria del Sindaco

Ord. n. 491 del 19/10/2018

Prot. n. 92735 del 19/10/2018

Oggetto: Trasferimento di locali della 12a sede farmaceutica della Pianta Organica di Civitavecchia denominata "farmacia comunale Cisterna", da via degli Orti 12 a Viale Palmiro Togliatti 12. Titolare: Comune di Civitavecchia - gestore Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l a socio unico il comune di Civitavecchia.

IL SINDACO

Premesso che:

la A.S.L. Roma 4 - U.O.C. Vigilanza Farmacie e Depositi - ha trasmesso con nota prot. n. 0049717 del 17/10/2018, acquisita in data 17/10/2018 dal Comune di Civitavecchia con prot. n. 92094, la documentazione istruttoria, relativa alla sede farmaceutica della P.O. di Civitavecchia n.12 denominata "farmacia comunale Cisterna", tesa ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio della suddetta sede farmaceutica nei locali siti in Viale Palmiro Togliatti, 12, come da planimetria esibita in atti, ed in particolare:

- istanza presentata alla A.S.L. Roma 4, prot. n. 0086800/2017 del 22 maggio 2017 dal dott. Francesco de Leva, in qualità di legale rappresentante della società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. in nome e per conto del comune di Civitavecchia titolare della predetta sede farmaceutica, tesa ad ottenere la sopra specificata autorizzazione;
- nulla osta parere igienico-sanitario prot. n. 119025/18 del 16/10/2018, reso dalla UOC - S.I.S.P.;
- verbale di visita preventiva effettuata presso la sede farmaceutica n. 12 denominata "Cisterna", in data 08/10/2018 prot. n.27, dalla Commissione di Vigilanza della ASL Roma 4 che ha espresso parere favorevole al trasferimento dell'esercizio della suddetta sede farmaceutica nei locali siti in Viale Palmiro Togliatti 12;
- parere favorevole espresso dal Direttore della U.O.C. Vigilanza Farmacie e Depositi della A.S.L. Roma 4 al trasferimento dell'esercizio della suddetta sede farmaceutica nei locali siti in Viale Palmiro Togliatti 12, trasmesso con nota prot. n. 49717 del 17/10/2018, a seguito dell'espletamento dell'istruttoria di competenza corredata della relativa documentazione e considerato che i nuovi locali ricadono nel perimetro di pertinenza;

Preso atto della:

- attestazione di avvenuta pubblicazione, dal 07 settembre al 7 ottobre 2019, dell'istanza della Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. acquisita in data 07/09/2018, prot. n.2637 all'Albo Pretorio del Comune di Civitavecchia;

- avvenuta pubblicazione, dal 18 settembre ed ancora in corso alla data odierna 18/10/2018, dell'istanza della Civitavecchia Servizi Pubblici all'Albo della ASL Roma 4 del 07.09.2018;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Riccardo Rapalli ha curato l'istruttoria del presente provvedimento, ha verificato l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/1990 e artt. 6 comma 2, e 7 del DPR n. 62/2013 e lo sottopone alla firma;

Preso atto della deliberazione di Giunta Regionale n.372 del 17/07/2018 a modifica della D.G.R. n.128 del 27/02/2018, con la quale si sono provveduti a ripristinare il corretto perimetro della sede farmaceutica n.12 del Comune di Civitavecchia;

VISTI:

- il T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475;
- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni;
- l'art. 41, commi 11 e 12, della L.R. 6 agosto 2007, n. 15;
- la Legge 24 marzo 2012, n. 27;
- la Legge 4 agosto 2017, n. 124;
- lo Statuto del Comune di Civitavecchia;

Preso atto dell'istruttoria svolta dalla ASL di competenza e della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia

ORDINA

di autorizzare la Società **Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l a socio unico il Comune di Civitavecchia**, gestore della sede farmaceutica della P.O. di Civitavecchia n. 12 sita in via degli Orti, 12, al trasferimento dell'esercizio farmaceutico nei locali siti in Viale Palmiro Togliatti 12, come da planimetria esibita in atti.

La A.S.L. ROMA 4 dovrà, nei termini stabiliti dal penultimo comma dell'art. 11 R.D. 30 settembre 1938, n. 1706, riferire dell'esito dell'ispezione al Comune di Civitavecchia, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 del suddetto R.D.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata o dichiarata decaduta, previa adozione di formale provvedimento, in caso di mancato rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento.

Il Direttore Tecnico pro-tempore della farmacia è responsabile del regolare esercizio della farmacia ed ha l'obbligo di mantenerlo secondo le norme e gli orari in vigore. Ogni eventuale sostituzione della direzione tecnica professionale della farmacia dovrà essere comunicata, a cura del Legale Rappresentante della Società, alla competente A.S.L. ROMA 4.

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa a cura della competente A.S.L. Roma 4 alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio ed all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma (ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 21.08.1971, n. 1275).

IL SINDACO

Ing. Antonio Cozzolino

